


DET. 10 del 17/11/2016

**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA
DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO**

La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art.4 del CCNL del 22.1.2004 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, come meglio indicate nel seguito, riunitesi presso la sala riunione dell'ufficio Turismo della Provincia di Novara, P.zza Matteotti, 1 in data mercoledì 16 novembre 2016, hanno convenuto sulla seguente ipotesi di contratto decentrato integrativo.



Per la Delegazione di Parte pubblica:

Paolo Cerruti Direttore Generale – Presidente di delegazione parte pubblica

Per la Delegazione di parte Sindacale:

Organizzazione rappresentata	Nominativi
CGIL	Francesco ORLANDI
CISL	Maria Rosa TROIANI
UIL	Stefano DEGRANDIS
CSA	Francesco DIPIERO
DICCAP	--

Non risulta attualmente nominato alcun Rappresentante Sindacale.

Il giorno 16 novembre 2016 le Parti negoziali sottoscrivono la presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Autorità d'Ambito n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese".

Per la parte pubblica

Presidente Paolo CERRUTI

Per la parte Sindacale


CGIL Francesco ORLANDI

CISL Maria Rosa TROIANI

UIL Stefano DEGRANDIS

CSA Francesco DIPIERO

DICCAP --



Disposizioni generali

Premesso che:

- in data 22 febbraio 2016 è stato sottoscritto tra le parti il contratto integrativo decentrato (CCDI) al quale si rinvia per quanto non diversamente disciplinato dal presente accordo;
- nell'ambito della definizione del contratto di cui sopra sono state rinviate, da definire con successivi atti integrativi, le modalità per la definizione del lavoro straordinario nonché per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali;
- il sistema di progressione economica orizzontale all'interno della categoria è finalizzato al riconoscimento dell'incremento di professionalità maturata nel tempo dai dipendenti nell'ambito dei criteri stabili dell'art. 5 del CCNL 31.03.1999;
- i percorsi di progressione economica orizzontale sono attribuiti, nella misura delle risorse rese disponibili e secondo i criteri concordati con le rappresentanze sindacali con modalità selettive e sulla base di specifici requisiti predefiniti, nel rispetto dei vincoli giuridici ed economici previsti dalla normativa di riferimento, sulla base dell'arricchimento professionale conseguito dal dipendente osservato in sede di valutazione della prestazione annuale;

Considerato che l'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 prevede che, dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale delle Pa non possa superare il corrispondente importo 2015 e sia, comunque, automaticamente diminuito in proporzione alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto di quello assumibile ai sensi della normativa vigente.

Preso atto che nel corso del 2016 non sono previste variazioni del personale in servizio;

Considerato che la parte pubblica ha comunicato che l'avanzo delle risorse del fondo CCDI anno 2015 è nullo e che non sono previste economie derivante dal lavoro straordinario;

Dato atto dunque che l'ammontare delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2016 è pari a complessivi € 8.716,89 (risorse stabili) e € 0,00 in parte variabile, in particolare:

- A) Risorse stabili: € 8.716,89
- B) Risorse variabili: € 0,00

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, richiamato quanto in premessa come parte essenziale del presente accordo, stipulano il presente contratto integrativo finalizzato all'utilizzo del fondo per le politiche delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016.

Art.1 Lavoro straordinario

In applicazione dell'art.14 CCNL 1.04.1999, le parti prendono atto che il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario per l'anno 2016 risulta individuato in € 1.689,6 (al netto degli oneri riflessi).



Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro (art.38 CCNL 1.4.99).

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi/riposi compensativi, da fruire per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

L'autorizzazione al lavoratore alla prestazione di ore di lavoro straordinario effettuato è disposta dal dirigente, in misura non inferiore all'ora sulla base di esigenze organizzative e di servizio, esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, per un massimo di 40 ore annue (riferite all'anno solare)

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire dei riposi compensativi è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo di cui sopra, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Art.2 Eccedenze lavoro ordinario giornaliero

Per quanto riguarda la prestazione lavorativa giornaliera si stabilisce in massimo 30 minuti il periodo entro il quale il dipendente può occasionalmente trattenersi oltre l'orario di lavoro per il disbrigo di affari correnti, con obbligo di usufruire di tale eccedenza oraria entro il mese successivo a quello di effettuazione.

Ulteriori maggiorazioni della prestazione lavorativa giornaliera devono essere espressamente autorizzate dal dirigente quale lavoro straordinario solo in casi ed in misura strettamente necessaria e non possono essere inferiori ad un'ora.

Art.3 Programmazione e procedure delle progressioni orizzontali

L'amministrazione verifica annualmente la disponibilità delle risorse da erogare come progressione orizzontale. La progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo.


La progressione economica non è un diritto di tutti i lavoratori, deve avere carattere necessariamente selettivo in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali rilevati dal sistema di misurazione e di valutazione, presuppone l'esistenza di risorse stabili da utilizzare per tale attività.

Il requisito d'accesso alla procedura per l'attribuzione delle progressioni orizzontali è individuato in un'anzianità di servizio nella posizione economica in godimento pari a 3 anni dalla data di pubblicazione del bando.

L'attribuzione della progressione avviene sulla base di una graduatoria per ciascuna categoria realizzata sulla base del punteggio conseguito nelle schede di valutazione individuali. Non potrà accedere alla progressione orizzontale il dipendente che avrà ottenuto un punteggio inferiore al 80% del punteggio massimo attribuibile nell'anno precedente. Non potrà accedere alla progressione orizzontale il dipendente che avrà un'anzianità di servizio presso l'Autorità d'Ambito inferiore a 12 mesi.

Alla progressione economica orizzontale non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente alla data della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura o abbia ricevuto una valutazione insufficiente.

A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età.



Nel corso del 2016, avendo il fondo in oggetto le risorse stabili necessarie, si procede alla progressione orizzontale di un dipendente in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Dipendenti	Profilo professionale	Categoria di appartenenza	Categoria di arrivo	Decorrenza giuridica
1	Istruttore amministrativo	C4	C5	01.10.2016

Art.4 Decorrenza del beneficio della progressione orizzontale

Salvo che la normativa o la contrattazione nazionale dispongano diversamente, le parti concordano che la decorrenza del beneficio della progressione economica è stabilita per l'anno 2016 dal 01.10.2016, mentre nel caso di progressione economiche per gli anni successivi la decorrenza è alla data del primo gennaio.

Art.5 Utilizzo delle risorse decentrate anno 2016

L'utilizzo del fondo a tutto il 2016 risulta specificato nello schema di seguito riportato:

Progressioni orizzontali storiche in godimento	1.804,79
Risorse per la corresponsione delle progressioni economiche orizzontali anno 2016 (decorrenza 01.10.2016)	195,30
Indennità di comparto	1.624,32
Risorse disponibili per l'incentivazione della produttività	5.092,48
TOTALE	8.716,89